



41311-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1528/2022
DOMENICO FIORDALISI	- Relatore -	CC - 18/05/2022
PALMA TALERICO		R.G.N. 37106/2021
STEFANO APRILE		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di ANCONA

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Gianluigi Pratola, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021 del Tribunale di Ancona che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a reati giudicati con distinte sentenze di condanna passate in giudicato.


Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che lo stato di tossicodipendenza del condannato era comprovato solo nel 2013, mentre le condotte erano state commesse successivamente.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe ommesso di considerare che, nel momento in cui era stata provata la sussistenza dello stato di tossicodipendenza nel 2013, tale circostanza, per sua natura, non poteva considerarsi superata in forza del solo trascorrere del tempo, come confermato dalla nuova certificazione del 17 dicembre 2015. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe del tutto ommesso di valutare la sussistenza degli altri elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati, la vicinanza temporale e geografica delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Giova prendere le mosse, ribadendola, dall'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio, attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere illeciti in forza di un singolo impulso, anziché con spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve, di regola,


Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'A' or similar character. The second signature is a more fluid, cursive signature that appears to be 'G.P.' or similar, written with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo, sicché l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, pertanto, una riconsiderazione dei singoli fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen.

1.2. Sul tema della rilevanza dello stato di tossicodipendenza, la Corte – ribadendo l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato – ritiene che la disciplina della continuazione non può trovare applicazione di per sé solo per il riconoscimento dello status di tossicodipendente del condannato; è necessario, tuttavia, tener conto della volontà del legislatore, espressa con la novella di cui al d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49, secondo la quale lo stato di tossicodipendenza, pur non essendo condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, può costituirne un indice rivelatore, che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Flammini, Rv. 259192). Quello del tossicodipendente, infatti, è uno stile di vita che, per l'esplicita statuizione legislativa, integra un dato positivamente valutabile, ai fini del riconoscimento dell'unicità del programma criminoso (Sez. 1, n. 31243 del 20/07/2016, Pistillo, n.m.), da valutare unitariamente agli ulteriori elementi sintomatici enucleati in via interpretativa.

1.3. Alla luce dei principi sopra indicati, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare incongrua, perché priva di una effettiva valutazione sullo stato di tossicodipendenza di (omissis) e, quindi, carente di una corretta analisi circa l'incidenza che tale eventuale stile di vita aveva avuto sui singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna. Come ha rilevato il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha omesso del tutto di considerare il fatto che dall'allegata certificazione medica del 17 dicembre 2015 si evinceva che il condannato sino al mese di luglio 2015 aveva seguito una terapia sostitutiva degli



oppiacei a dosi scalari: fatto che poteva indurre a ritenere il prosieguo della terapia dal 2013 al 2015.

Pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare se l'istante, nel momento in cui aveva commesso le condotte accertate dal giudice della cognizione, fosse tossicodipendente e, se necessario, svolgere una valutazione sinottica degli altri elementi concreti che erano emersi dalle singole sentenze di condanna per giudicare se, nei confronti di quel soggetto, tale atteggiamento nel corso del tempo avesse avuto una incidenza, sia pure parziale, nella determinazione a commettere i delitti, al punto da poter riconoscere una pur sommaria programmazione complessiva delle condotte criminose, che in tale stile di vita di volta in volta si erano innestate.

In tema di reato continuato, nel caso in cui lo stato di tossicodipendenza sia allegato dall'interessato, ovvero emerga dagli atti, deve essere valutato, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 10797 del 23/02/2010, Riolfo, Rv. 246372). Pertanto, viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187).

2. L'omessa valutazione da parte del giudice dell'esecuzione dello *status* di tossicodipendente impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ne consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della istanza, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.

Così deciso il 18/05/2022


Il Consigliere estensore

Domenico Fiordalisi



Il Presidente

Monica Boni



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Pcnale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, il 10 2 NOV. 2022

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

